



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 106 – 06 MARZO 2026

Riunione del 4 Marzo 2026

68.25.26 Procedimento disciplinare a carico di

- **Sig. C. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

atleta G. C., per aver, in violazione del principio di lealtà sportiva codificato gli artt. 10 e 18 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 18 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, consapevolmente trascurato di adempiere all'obbligo di sottoporsi alla visita medica strumentale al rinnovo del tesseramento.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché l'incolpato assistito dall'Avv. Manuela Magistro.

Il Procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo al Tribunale di dichiarare la responsabilità disciplinare dell'incolpato e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

L'avv. Magistro reiterava le eccezioni preliminari e nel merito si riportava alla memoria già depositata concludendo per il non luogo a procedere nei confronti dell'incolpato ed in subordine per l'applicazione di una sanzione lieve.

All'esito della camera di consiglio il Presidente leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

OSSERVA

La difesa del G. C. formulava alcune eccezioni preliminari.

Con la prima lamentava il decorso del termine di cui all'art. 29 C.G.S. CONI come ripreso dall'art 34 co.1 del Regolamento Giurisdizionale della F.I.P.A.V. poiché la fissazione dell'udienza di discussione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, era stata comunicata il 9 febbraio e precisamente 22 giorni dopo la ricezione dell'atto dalla Procura federale.



Tale eccezione è priva di pregio giuridico.

Leggendo il regolamento giurisdizionale e con una semplice interpretazione letterale, si eviterebbero eccezioni defatigatorie che nulla portano alla difesa nel merito.

L'Art. 34 recita infatti " - *Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento 1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione.* "

Orbene leggendo con attenzione gli atti del fascicolo emerge come nella fattispecie la segreteria del Tribunale ha ricevuto l'atto di deferimento il giorno 19 Gennaio 2026 e nello stesso giorno il Presidente del Tribunale ha fissato la data di udienza, con ciò rispettando i termini imposti dai regolamenti. La norma infatti dispone che il Presidente adotti il provvedimento entro dieci giorni dalla ricezione del deferimento. Nessun rifiuto esiste nell'atto poiché l'atto di deferimento non viene inviato lo stesso giorno della firma del procuratore (nella fattispecie 8 gennaio 2026); quella è infatti la data della firma che differisce dalla data in cui la segreteria della procura federale lo trasmette al Tribunale.

Per sgombrare il campo anche da illazioni e dubbi sulla redazione degli atti, che la difesa pare paventare, si rileva come la data di ricezione degli atti è "*certa*" poiché le trasmissioni all'interno degli uffici vengono effettuate via mail e nella fattispecie nel fascicolo del procedimento è presente la mail del 19 gennaio 2026 ore 9.56 con la quale la segreteria della procura federale trasmetteva al Tribunale il fascicolo 34.25.26, contenente anche il deferimento di cui al presente procedimento.

Come avviene normalmente, in pari data è stata redatta la convocazione. Il fatto doveva già essere evidente alla difesa se avesse visionato con attenzione il fascicolo e comunque perché aveva per errore ricevuto lo stesso 19 gennaio 2026 la convocazione per lo stesso deferimento datata 19 gennaio 2026, ma che riguardava la società. Nella stessa data era stata redatta la convocazione per l'odierno incolpato, anche se inviata successivamente, non appena la segreteria si è accorta dell'errore di invio.

Nessun termine è invece codificato per la comunicazione del provvedimento alle parti e, nel caso, l'atto è stato ricevuto dalla difesa il 9 Febbraio 2026 con ciò consentendo di poter svolgere, come è stato fatto nel merito, una compiuta difesa.

L'ulteriore tentativo di ottenere una pronuncia di nullità per un mero errore di segreteria che aveva comunicato al legale l'avvio dell'azione per altro procedimento, in nulla ha ridotto il diritto di difesa; la parte incolpata ha infatti comunque poi ricevuto il provvedimento corretto di avvio dell'azione.

Neanche è pertinente l'eccezione della nullità del deferimento iniziato a seguito della sentenza della CTA poi dichiarata nulla.

La Procura agisce a seguito di una notizia di illecito e la "notizia" non perde efficacia se la decisione dell'organo che l'ha inviata viene dichiarata nulla.



Sgombrato il campo dalle eccezioni che debbono essere tutte respinte, nel merito si rileva come la particolare situazione non possa portare a dichiarare una responsabilità dell'incolpato.

Dagli atti emerge infatti che la società ha provveduto al tesseramento dell'atleta prima ancora di aver fissato un appuntamento per la visita medica. Inoltre vi era una piena coscienza della società che il tesserato fosse all'estero e quindi impossibilitato all'effettuazione della visita nei tempi richiesti.

Dai messaggi WhatsApp depositati emerge poi come la società, anche nel mese di aprile 2025, fosse a conoscenza della mancanza del certificato attestante l'idoneità medica e che nulla abbia eccepito.

Seppur un atleta ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica, come nel caso di specie, si ritiene per quanto esposto che nessuna colpa possa essere addebitata all'incolpato

PQM

dichiara il non luogo a procedere nei confronti del tesserato C. G..

Roma, 06 Marzo 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Marzo 2026